



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 65
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2021: APPROVAZIONE DEI CASI IN CUI IL COMUNE SI SOSTITUISCE AL SOGGETTO OBBLIGATO NEL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 20.⁵⁴, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Ceccato Leonardo - Sindaco -

Busana Pietro

Busana Pietro (Piero)

Busana Rugiada

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale sig. **Menguzzo dott. Stefano**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2021: APPROVAZIONE DEI CASI IN CUI IL COMUNE SI SOSTITUISCE AL SOGGETTO OBBLIGATO NEL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 8 del 29/05/2014 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TA.RI.), ha istituito, dal 1° gennaio 2014, un'unica tariffa d'ambito, avente natura corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico secondo quanto previsto dalle disposizioni normative contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in attuazione del D.P.R. 27/04/199, n. 158.

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2249 di data 15 dicembre 2014 "Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dal 01.01.2015, della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche", con la quale viene approvato il modello tariffario relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ricordato che il servizio unitario di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell'art. 33 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della relativa convenzione stipulata con la Comunità, nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti.

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/01/2018, con la quale è stata approvata la convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per la gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, la quale prevede che, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, così come per una migliore ed unificata organizzazione, viene trasferita la titolarità della funzione inerente il servizio nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati, nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso.

Considerato opportuno individuare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (TA.RI.), i casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.

Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Rilevato, quindi, che risulta opportuno provvedere alla determinazione delle tariffe sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2021 limitatamente alle tariffe giornaliere di smaltimento e ai casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.

Ricordato che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visti altresì:

- l'articolo 151 del D. Leg.vo n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che differisce per l'esercizio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 al 31 gennaio 2021".
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021 e successivo D.L. 41/2021, art. 30, comma 4 che proroga ulteriormente il termine al 30.04.2021;
- il D.L. 41/2021, art. 30, comma 5 che prevede: limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, c. 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 della Provincia Autonoma di Trento sottoscritto in data 16 novembre 2020.

Visti e richiamati:

- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009).
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.
- lo Statuto comunale.
- il Regolamento di Contabilità comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 31.08.2018, esecutiva ai sensi di legge.

Acquisiti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 della suddetta Legge Regionale n. 2/2018, espressi come di seguito:

Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"

Il segretario comunale (f.to dott. Stefano Menguzzo)

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio finanziario (f.to rag. Nadia Cesca)

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di individuare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (T.A.R.I.), i seguenti casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa e precisamente:

A) BAMBINI: nuclei familiari residenti che comprendono bambini di età inferiore a tre anni, nella misura del 50% dei litri annuali addebitati; l'esenzione spetta per ogni bambino compreso nello stesso nucleo familiare di età inferiore a quella sopra indicata.
L'esenzione è rilevata d'ufficio direttamente dal Comune e comunicata alla Comunità.
L'esenzione decorre dal mese successivo alla data della nascita del bambino fino al mese – compreso – del raggiungimento dell'età di tre anni.
La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.

B) ANZIANI E/O PORTATORI DI HANDICAP E/O PATOLOGIE CRONICHE che comportino un'elevata produzione di rifiuti: nuclei familiari residenti che comprendono utilizzatori di pannoloni e/o altri presidi o dispositivi medici prescritti da un certificato medico nella misura del 50% dei litri annuali addebitati. L'esenzione spetta per ogni utilizzatore compreso nello stesso nucleo familiare.
L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e se ritenuta sussistente comunicata da quest'ultimo alla Comunità.
L'esenzione decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del raggiungimento del mantenimento del requisito.
La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.
2. di dare atto che la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento trova imputazione su apposita posta di spese inserita nel Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 12.03.2021.
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) del D.L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente deliberazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4. di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore tecnico della Comunità Valsugana e Tesino per gli adempimenti di competenza.
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceccato Leonardo

IL SEGRETARIO
Menguzzo dott. Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **28/06/2021** al **08/07/2021** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Menguzzo dott. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Menguzzo dott. Stefano

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.